



## STATUTO

## DELL'ASSOCIAZIONE OPEN POWER GRIDS

## ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE - SEDE

Ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, è costituita un'associazione internazionale senza fini di lucro denominata "Open Power Grids" (l'"Associazione").

Tutti gli atti, le fatture, gli avvisi, le pubblicazioni e gli altri documenti emessi dall'Associazione devono menzionarne il nome e l'indirizzo della sede legale.

L'Associazione ha sede legale in Roma, via Mantova n. 24. La sede legale dell'Associazione può essere trasferita in qualsiasi altro luogo in Italia, purché l'Assemblea dei Soci approvi tale modifica dello Statuto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è altresì autorizzato ad istituire sedi amministrative e sedi distaccate dell'Associazione sia in Italia che all'estero.

L'Associazione aspira al riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 361/2000, mediante iscrizione nell'apposito registro tenuto presso la Prefettura di Roma.

## ARTICOLO 2 - SCOPO

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente la finalità di favorire un confronto tra tutti i proprietari di asset e operatori di rete, fornitori, costruttori, Università, fondazioni di settore, operanti nel settore dell'energia elettrica ("Stakeholders"), con l'obiettivo primario di elaborare e condividere Specifiche Funzionali di componenti, dispositivi e materiali sempre più sostenibili.

L'Associazione ha lo scopo di:

(a) elaborare, aggiornare e migliorare in termini di sostenibilità ambientale le specifiche funzionali di componenti, dispositivi, processi produttivi e disegno della rete di distribuzione in una logica open di co-design attraverso le attività e i deliverables ("Specifiche Funzionali") svolte dai tavoli di lavoro a cui possono partecipare tutti gli Associati ("Comitati", "Comitati Tecnici" o "TC");

(b) mettere a disposizione le Specifiche Funzionali a tutti gli Associati e, a scopo consultivo, agli enti e agli organismi coinvolti nelle attività di normazione, selezionati dal Consiglio Direttivo sulla base di obiettivi e criteri non discriminatori;

(c) gestire la piattaforma open ("Piattaforma") in uso agli Associati, come archivio di condivisione delle Specifiche Funzionali. La Piattaforma viene utilizzata dagli Associati alle condizioni e secondo lo scopo dell'Associazione;

(d) incoraggiare l'adozione delle Specifiche Funzionali per favorire le economie di scala degli Stakeholders in conformità con tutte le leggi e i regolamenti antitrust applicabili;

(e) favorire la concorrenza tra fornitori sulla base delle Specifiche Funzionali, supportando la creazione e l'attuazione di procedure e processi di test di conformità uniformi agli standard del settore;

(f) intraprendere relazioni, a titolo esemplificativo, con Università, istituti di ricerca governativi, altri consorzi

**Registrato a Roma 5**

**il 14/07/2023**

**N. 7265**

**Serie 1/T**

**Esatti Euro 200,00**

tecnologici e altre organizzazioni che possono supportare e contribuire allo sviluppo delle Specifiche Funzionali.

Il confronto tra gli Associati riguardante le Specifiche Funzionali non avrà ad oggetto alcuna informazione commerciale sensibile, inclusi, in particolare e senza limitazioni, i prezzi. Tutti gli Associati s'impegnano a scambiare solo le informazioni strettamente necessarie all'attuazione dello scopo dell'Associazione e delle relative attività nel rispetto dei principi europei/mondiali antitrust e di regolamento della concorrenza.

L'Associazione potrà svolgere ogni attività strumentale e/o funzionale al raggiungimento dei suoi scopi.

#### ARTICOLO 3 - DURATA

L'Associazione è costituita per una durata illimitata.

#### ARTICOLO 4 - CATEGORIE DI ASSOCIATI

L'Associazione è composta da Associati Ordinari, aventi i diritti di cui al successivo articolo 5, privi del diritto di voto in assemblea, e da Associati Votanti, aventi il diritto di voto in assemblea e gli ulteriori diritti di cui agli articoli 5 e 6 (Associati Ordinari e Associati Votanti vengono indicati congiuntamente come "Associati").

L'Associazione deve avere almeno due (2) Associati Votanti.

Enel Grids s.r.l. è il primo Associato Votante, ed è anche definito "Associato Fondatore".

#### ARTICOLO 5 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli Associati hanno diritto di:

- accedere gratuitamente alla Piattaforma, secondo i termini e le condizioni previste dal contratto di licenza di cui all'articolo 34;
- adottare le Specifiche Funzionali contenute nella Piattaforma;
- partecipare all'incontro e ai gruppi di lavoro per il miglioramento delle Specifiche Funzionali;
- proporre la revisione delle Specifiche Funzionali o introdurne di nuove ai fini della loro adozione.

Inoltre, gli Associati possono utilizzare le Specifiche Funzionali contrassegnate dal logo "OPEN POWER GRIDS" per:

- progettare gli impianti elettrici per conto terzi;
- acquistare componenti e dispositivi e costruire moduli di rete per scopi propri (ad esempio, reti di distribuzione o impianti industriali);
- mostrarli come esempio di soluzioni tecniche a scopo educativo.

Tutto quanto sopra in ottemperanza a quanto previsto dal presente Statuto.

Resta inteso che ogni Associato, al di fuori dell'Associazione, resta libero di utilizzare e/o sviluppare specifiche funzionali diverse dalle Specifiche Funzionali esistenti.

#### ARTICOLO 6 - DIRITTI PARTICOLARI DEGLI ASSOCIATI VOTANTI

Oltre a quanto stabilito dagli articoli 4 e 5 che precedono, gli Associati Votanti hanno diritto di voto in Assemblea anche sulle seguenti materie:

- revisione di qualsiasi specifica tecnica funzionale inclusa nella Piattaforma;
  - nomina di Consulenti dell'Associazione;
  - proposta di nuovi candidati da ammettere come Associati Ordinari o Votanti;
  - richiesta di accesso a qualsiasi documento dell'Associazione;
- tutto quanto sopra in ottemperanza a quanto previsto dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo ha diritto di veto sull'introduzione di nuove Specifiche Funzionali o sull'aggiornamento di quelle esistenti nella Piattaforma, in quanto in netto contrasto con le finalità dell'Associazione.

L'Associazione deve avere almeno due (2) Associati Votanti. Nel caso in cui rimanga un solo (1) Associato Votante, il Consiglio Direttivo adotterà le misure necessarie per far ammettere un ulteriore Associato Votante entro quarantacinque (45) giorni.

#### ARTICOLO 7 - REQUISITI DI AMMISSIONE

Qualsiasi società a scopo di lucro, società senza scopo di lucro, associazione, organizzazione governativa, istituto di istruzione che sostiene gli obiettivi, le politiche e le procedure della presente Associazione è qualificata per diventare Associato.

All'atto della sua adesione, il candidato può chiedere di essere ammesso come Associato Ordinario o Associato Votante.

#### ARTICOLO 8 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

I candidati devono presentare la propria domanda per iscritto al presidente del Consiglio Direttivo. Il modulo di domanda e le formalità che devono essere rispettate sono determinati dai Consiglieri. I Consiglieri, anche su richiesta di uno degli Associati, possono richiedere in qualsiasi momento ulteriori informazioni per decidere in merito a una candidatura. Il modulo di domanda e le relative formalità saranno pubblicate sul sito web dell'Associazione.

L'ammissione all'Associazione richiede una decisione del Consiglio Direttivo che può essere presa per iscritto o mediante una riunione e può essere respinta solo per una delle motivazioni di cui sotto:

- (a) il candidato non è attivo in uno dei settori coperti o connessi alle finalità dell'Associazione, o
- (b) il candidato non adempie alle formalità di ammissione,
- (c) la cattiva condotta del candidato, considerando informazioni obiettive pubblicamente disponibili, danneggerebbe gravemente la reputazione e/o le finalità dell'Associazione, o
- (d) il candidato è soggetto o esposto a procedure concorsuali.

L'ammissione diventa effettiva solo dopo la stipula dell'accordo di adesione come allegato 2 al presente Statuto ("Accordo di adesione").

#### ARTICOLO 9 - RECESSO

Un Associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento inviando una lettera raccomandata (o in alternativa una comunicazione via Pec) al Presidente del Consiglio Direttivo.

Il recesso avrà effetto al ricevimento della lettera/comunicazione da parte del presidente del Consiglio Direttivo.

All'atto del recesso, l'Associato decade dai diritti od obblighi derivanti dal presente Statuto, fatta eccezione per i diritti, gli obblighi e le responsabilità che per loro natura sono destinati a sopravvivere, quali ad esempio gli obblighi di riservatezza nei confronti dei materiali e/o dei documenti definiti ai sensi dell'art. 5.2 del Framework IP di Open Power Grids.

#### ARTICOLO 10 - ESCLUSIONE DALL'ASSOCIAZIONE

L'Associato che agisca in violazione degli obiettivi dell'Associazione e/o del Contratto di Adesione può essere escluso dall'Associazione dall'Assemblea Generale su richiesta di un Associato Votante o su proposta del Consiglio Direttivo, purché gli Associati Votanti presenti o rappresentati in assemblea detengano almeno la metà del numero totale dei diritti di voto posseduti da tutti gli Associati Votanti e la decisione venga approvata con la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi. L'Associato Votante per il quale si propone l'esclusione non è computato nella determinazione del quorum e della maggioranza sopra indicati; tale Associato Votante ha diritto di essere ascoltato in Assemblea. L'esclusione ha effetto immediato a partire dalla decisione. Costituisce ulteriore motivo di esclusione dall'Associazione il mancato versamento da parte di un Associato della quota associativa prevista ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto entro i termini previsti dall'Associazione.

#### ARTICOLO 11 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) il fondo di dotazione - di ammontare minimo pari ad euro 40.000,00 - e il fondo comune versato dagli Associati all'atto di costituzione;
- b) le quote associative versate dagli Associati;
- c) i contributi liberi conferiti sia dagli Associati sia da soggetti terzi. Tali contributi, per disposizione dell'oblato, possono avere una disposizione specifica, nell'ambito degli indirizzi e programmi dell'Associazione;
- d) i contributi ed i finanziamenti stanziati con tale destinazione da Enti Pubblici o Privati, nazionali e internazionali.

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi e donazioni da parte degli Associati.

L'Associazione utilizza il proprio patrimonio per lo svolgimento dell'attività istituzionale ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità indicate nel presente Statuto, rispettando i limiti imposti all'utilizzo del fondo di dotazione.

Nella gestione del patrimonio, l'Associazione si atterrà ai principi di responsabile, sana e prudente gestione, al fine di conseguire più efficacemente gli scopi dell'Associazione.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, del fondo di dotazione, di altri fondi e riserve comunque denominati a favore di Associati, lavoratori, collaboratori, Consiglieri e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Qualora il fondo di dotazione risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito per legge, il Consiglio Direttivo, o in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo (ove nominato), deve senza indugio convocare l'Assemblea Generale per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività in forma di associazione senza personalità giuridica.

#### ARTICOLO 12 - QUOTE ASSOCIATIVE

L'entità ed il termine di versamento della quota associativa saranno determinati, di anno in anno, dall'Assemblea Generale riunitasi per l'approvazione del bilancio di previsione, tenendo in considerazione le esigenze e le attività dell'Associazione, nonché le diverse categorie di Associati.

#### ART. 13 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo redige:

- a) il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso;
- b) il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente.

Entro il 30 marzo di ciascun anno, il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale un bilancio di esercizio redatto nei modi prescritti dalla legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri. Detto bilancio è altresì accompagnato da una relazione che illustra le singole poste di bilancio, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo (se nominato) e/o dal Collegio dei Revisori.

#### ARTICOLO 14 - DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né prima né dopo l'adesione.

L'adozione di qualsiasi Specifica Funzionale contenuta nella Piattaforma e contrassegnata dal logo "OPEN POWER GRIDS" implica che la stessa non può essere modificata in nessuna parte e, in ogni caso, ogni modifica dovrà essere apportata ai sensi dell'articolo 36.

Gli Associati non possono trarre profitto dalla vendita a terzi delle Specifiche Funzionali.

L'utilizzo di qualsiasi Specifica Funzionale non conforme ai requisiti di cui al presente Statuto comporterà l'esclusione

dall'Associazione, ferma restando l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni subiti dall'Associazione e/o dai suoi Associati per detta violazione.

#### ARTICOLO 15 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale;
- l'organo di amministrazione, denominato Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario Tecnico;
- il Revisore dei Conti.

Le cariche sociali sono gratuite.

Il Revisore dei Conti, scelto tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili, ha diritto a un compenso fissato dal Consiglio Direttivo, per tutto il periodo di durata in carica.

#### ARTICOLO 16 - ASSEMBLEA GENERALE. COMPOSIZIONE E DIRITTO DI VOTO

L'Assemblea Generale, regolarmente costituita, rappresenta tutti gli Associati. Gli Associati Ordinari hanno diritto di intervenire in Assemblea e di partecipare alle discussioni.

Ogni Associato Votante in regola con il pagamento della quota annuale e la cui partecipazione alla associazione non sia cessata ha diritto di voto su ogni materia sottoposta al voto dell'Assemblea.

Gli Associati Ordinari, come detto, non hanno diritto di voto in Assemblea.

Per quanto riguarda l'Assemblea Generale, ciascun Associato Votante avrà diritto ad un (1) voto.

Ogni Associato Votante è rappresentato in Assemblea Generale da una persona fisica. L'identità di tale rappresentante deve essere comunicata al Segretario dell'Assemblea Generale prima dell'Assemblea stessa. Se un'altra persona rappresenterà l'Associato Votante in Assemblea, l'Associato Votante dovrà darne comunicazione indicando l'identità della persona che lo rappresenterà in suo nome nella lettera di avviso di cui all'articolo 18 del presente Statuto.

Le delibere assunte dall'Assemblea Generale sono vincolanti per tutti gli Associati, compresi quelli assenti o dissenzienti.

#### ARTICOLO 17 - POTERI DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale ha i seguenti poteri:

- definire la strategia generale dell'Associazione e redigere il programma di lavoro annuale;
- modificare il presente Statuto;
- nominare, confermare la nomina, sospendere e revocare i Consiglieri e il Revisore dei conti;
- sciogliere l'Associazione e invalidare le relative delibere;
- escludere un associato dall'Associazione, ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto;
- costituire TC e decidere quanto a composizione, modifica e scioglimento, poteri e procedure degli stessi.

L'Assemblea Generale delibera infine sulle altre materie previste dalla normativa vigente o dal presente Statuto.

#### ARTICOLO 18 - RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA GENERALE, VOTAZIONI E QUORUM

L'Assemblea Generale annuale si tiene a marzo.

Le Assemblee Generali straordinarie possono essere tenute su richiesta scritta del Consiglio Direttivo. Tale riunione deve essere convocata anche se un Associato Votante ne fa richiesta, unitamente all'ordine del giorno proposto per la riunione.

L'avviso di convocazione deve essere inviato dal presidente del Consiglio Direttivo almeno quindici (15) giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale a tutti gli Associati e ai Consiglieri dell'Associazione via fax, e-mail, posta o altro mezzo scritto, all'indirizzo (e-mail) o al numero fornito dall'Associato o dal Consigliere al Segretario dell'Assemblea Generale. L'avviso dovrà indicare la data, il luogo e la proposta di ordine del giorno dell'Assemblea nonché la data dell'eventuale seconda convocazione. Ogni Associato Votante può richiedere che il Presidente del Consiglio Direttivo aggiunga un punto all'ordine del giorno, fino a dieci (10) giorni prima della data dell'Assemblea, inviando a tal fine una e-mail con ricevuta di ritorno a chi ha convocato la riunione. Quest'ultimo farà quindi circolare l'ordine del giorno modificato, inoltrandolo a tutti i destinatari dell'avviso, allo stesso modo dell'avviso stesso e al più tardi cinque (5) giorni prima dell'Assemblea Generale.

Nessuna delibera può essere approvata su un punto non iscritto all'ordine del giorno, a meno che non siano presenti tutti gli Associati, i quali deliberino all'unanimità di iscrivere tale punto all'ordine del giorno.

In presenza di giustificate ragioni, l'Assemblea Generale può svolgersi senza previa convocazione. In tal caso, l'Assemblea si considera validamente tenuta in presenza di tutti gli Associati Votanti, i Consiglieri e il revisore.

Le riunioni dell'Assemblea Generale possono tenersi a mezzo telefono o videoconferenza o qualsiasi altro mezzo che consenta agli Associati di deliberare.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti degli Associati Votanti e con la presenza di almeno la metà degli Associati Votanti. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli Associati Votanti e il voto favorevole della maggioranza degli Associati Votanti presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, le modifiche al Framework IP allegato 1 al presente statuto e l'esclusione di un associato occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati Votanti.

#### ARTICOLO 19 - CONSIGLIO DIRETTIVO. COMPOSIZIONE

La gestione dell'Associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di tre (3) ad un massimo di sette (7) Consiglieri, compreso in ogni caso l'Associato Fondatore, che devono essere persone fisiche e rappresentanti

degli Associati Votanti dell'Associazione, nominati dall'Assemblea Generale.

L'Assemblea Generale deve determinare il numero dei Consiglieri nel rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente e la durata del loro mandato. La durata dell'incarico non può essere superiore a un (1) anno.

L'Assemblea Generale può sospendere o revocare un Consigliere dalla carica in qualsiasi momento.

Un Consigliere può inoltre dimettersi in qualsiasi momento inviando una lettera raccomandata (o in alternativa una comunicazione tramite PEC) al Presidente del Consiglio Direttivo. Il posto vacante deve essere coperto dal Consiglio Direttivo per cooptazione. Un Consigliere così nominato deve essere confermato alla successiva Assemblea Generale.

#### ARTICOLO 20 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti poteri:

- definizione dei diritti e doveri degli Associati nel rispetto degli articoli 4, 5 e 14;
- definizione della domanda e delle modalità di ammissione degli Associati ai sensi dell'articolo 8;
- proposte di modifiche dell'Accordo di Adesione (allegato 2 al presente statuto);
- adozione di decisioni in merito alla gestione dell'Associazione in linea con la strategia generale definita dall'Assemblea Generale;
- proporre all'Assemblea Generale, anche in ottemperanza a specifiche indicazioni ricevute dall'Assemblea Generale, la costituzione di Comitati Tecnici e la loro composizione, modifica e scioglimento, poteri e procedure di tali Comitati; in tali proposte, il Consiglio Direttivo osserverà un principio di equo ed effettivo accesso ai Comitati;
- nomina dei componenti dei suddetti Comitati. In tali decisioni, il Consiglio Direttivo osserverà un principio di equo ed effettivo accesso ai Comitati e assicurerà un trattamento equo e non discriminatorio di tutte le domande di partecipazione ai Comitati;
- diffusione tempestiva e non discriminatoria di tutte le informazioni rilevanti relative e necessarie per l'applicazione delle Specifiche Funzionali Proposte a tutti gli Associati;
- approvazione di proposte di modifica delle Specifiche Funzionali esistenti o di integrazione con nuove Specifiche Funzionali secondo la procedura di cui all'articolo 36;
- proposta di esclusione degli Associati ai sensi dell'articolo 10;
- passaggio dalla qualifica di Associato Ordinario a quella di Associato Votante;
- ogni altro potere previsto dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo ha il potere di delegare la gestione quotidiana ad uno o più Segretari Tecnici ai sensi del presente Statuto.

Può inoltre delegare i propri poteri per uno scopo particolare o specifico a un rappresentante/agente autorizzato, che non

deve necessariamente essere un Associato o Consigliere dell'Associazione.

#### ARTICOLO 21 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione dell'Associato Fondatore e ogniqualvolta l'interesse dell'Associazione lo richieda. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri con almeno sette (7) giorni di anticipo, può essere inviato con qualsiasi mezzo scritto (ad esempio, e-mail, fax, posta) con l'indicazione della data e dell'ordine del giorno della riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi tramite telefono o videoconferenza o qualsiasi altro mezzo che consenta ai Consiglieri di deliberare.

#### ARTICOLO 22 - PROCURE

Ogni Consigliere può designare un delegato, tramite lettera, fax o altro mezzo scritto, per rappresentarlo in una riunione del Consiglio Direttivo.

#### ARTICOLO 23 - VOTAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E QUORUM

Per deliberare validamente, almeno la metà dei Consiglieri deve essere presente o rappresentata in Consiglio.

Le delibere devono essere adottate dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti espressi, salvo diversa disposizione del presente Statuto. Ogni Consigliere dispone di un (1) voto.

#### ARTICOLO 24 - VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il verbale deve essere inviato a tutti i Consiglieri entro sette (7) giorni dalla riunione e conservato presso la sede legale dell'Associazione. Qualsiasi Consigliere può suggerire di chiarire e/o correggere il verbale entro tre (3) giorni dalla distribuzione dello stesso inviando una e-mail in tal senso con ricevuta di lettura alla persona che ha inviato il verbale.

#### ARTICOLO 25 - PRESIDENTE E RAPPRESENTANZA LEGALE

L'Associazione deve essere rappresentata per tutti gli atti, anche giudiziali, dal Presidente del Consiglio Direttivo, che è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

L'Associazione può essere validamente rappresentata anche da procuratori speciali nominati per singoli atti o categorie di atti, che agiscono nei limiti delle proprie competenze.

#### ARTICOLO 26 - REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo può adottare regole interne non in contrasto con il presente Statuto per assicurare il corretto funzionamento e la gestione dell'Associazione, nonché linee guida per assicurare il rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili.

#### ARTICOLO 27 - RIUNIONI A DISTANZA

In aggiunta agli altri sistemi di partecipazione consentiti dal presente statuto - purché siano assicurate la parità di trattamento degli intervenuti e la possibilità di: (i) accertare la loro identità e legittimazione; (ii) visionare e scambiare documentazione; (iii) seguire e partecipare simultaneamente alla discussione, intervenendo in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; (iv) di prendere parte alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno; nonché (v) al Presidente della riunione e al soggetto

verbalizzante, di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione - le riunioni collegiali dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo possono svolgersi in luoghi fisicamente in tutto o in parte distinti e separati, solamente mediante sistemi di telecomunicazione che consentano la partecipazione a distanza, senza che il Presidente e il Segretario o il Notaio debbano necessariamente essere presenti fisicamente nel medesimo luogo.

In tal caso, l'avviso di convocazione deve indicare come luogo di convocazione esclusivamente la piattaforma o il sistema di telecomunicazione utilizzato per lo svolgimento della riunione, che si considera tenuta presso la sede legale dell'Associazione.

Il verbale delle adunanze, sia nel caso che precede sia in caso di riunioni collegiali tenute adottando differenti modalità di svolgimento consentite dal presente statuto, può essere sottoscritto - dal Presidente e dal Segretario ovvero dal solo Notaio - contestualmente alla riunione oppure anche in epoca successiva purché senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione o comunque di comunicazione.

#### ARTICOLO 28 - COMITATI TECNICI

Per Comitato Tecnico si intende un team formato da risorse competenti nella specifica disciplina oggetto del Comitato (ingegneri, periti) ed esperti nello sviluppo e nella redazione di Specifiche Funzionali riguardanti una determinata area della distribuzione di energia (ad esempio, Trasformatori e Reattori), guidato da un Referente Tecnico di Comitato.

L'Assemblea Generale è autorizzata a creare Comitati e può deliberarne la modifica, lo scioglimento e la composizione, nonché i poteri e le procedure interne. Il Consiglio Direttivo sarà responsabile della nomina dei membri di tali Comitati e assicurerà un trattamento equo e non discriminatorio di tutte le domande di partecipazione ai comitati.

Ciascun Associato deve sostenere i costi connessi alle attività svolte dai propri dipendenti e/o consulenti e relative a tali Comitati.

Il numero e il compito dei Comitati sarà il seguente:

- Comitato Trasformatori
- Comitato linee Alta Tensione
- Comitato apparecchiature ad Alta Tensione
- Comitato linee Media e Bassa Tensione
- Comitato apparecchiature di Media e Bassa Tensione
- Comitato Dispositivi di Protezione e Controllo
- Comitato per gli equipaggiamenti provvisori e speciali
- Comitato impianti AT
- Comitato impianti MT/BT
- Standardizzazione EPD.

I Comitati esamineranno le proposte per integrare nuove Specifiche o per modificare quelle esistenti nella Piattaforma. Sottoporranno all'Assemblea Generale le proposte da accettare e quelle da respingere, nonché nuove attività e studi.

Ciascun Comitato è presieduto da un Referente Tecnico di Comitato.

Il rilascio di una nuova Specifica Tecnica Funzionale e l'aggiornamento di quelle esistenti sono a carico dell'Associato Fondatore che si occuperà della loro pubblicazione sulla Piattaforma.

L'Assemblea Generale osserverà un principio di equo ed effettivo accesso ai Comitati; le suddette delibere dell'Assemblea Generale sono assunte su proposta del Consiglio Direttivo, da discutere ed eventualmente modificare da parte dell'Assemblea Generale. L'Assemblea Generale ha facoltà di impartire specifiche istruzioni al Consiglio Direttivo in relazione a future proposte in merito a tali decisioni.

In generale e salvo diversa delibera dell'Assemblea si applicano le seguenti regole:

(i) ciascun Comitato sarà composto da rappresentanti dell'Associato Fondatore e degli Associati che sono nominati dal Consiglio Direttivo come membri del Comitato;

(ii) al momento della nomina dei membri del Comitato, il Consiglio Direttivo darà pari accesso agli Associati di tutte le categorie;

(iii) Per ciascun Comitato, il Consiglio Direttivo nomina un Referente Tecnico e i membri del comitato.

#### ARTICOLO 29 - NOMINA DEL SEGRETARIO TECNICO

Il Consiglio Direttivo ha il potere di nominare un Segretario Tecnico. Il Segretario Tecnico può dimettersi o essere rimosso dall'incarico in qualsiasi momento con decisione del Consiglio Direttivo.

#### ARTICOLO 30 - POTERI DEL SEGRETARIO TECNICO

Il Segretario Tecnico deve esercitare la gestione quotidiana dell'Associazione, che comprende, a titolo esemplificativo:

- assistere il Consiglio Direttivo e i Comitati nella preparazione delle riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo;
- assistere gli organi sociali e il Segretario dell'Assemblea Generale nella redazione dei verbali di eventuali riunioni;
- assistere il Consiglio Direttivo nella redazione dei bilanci e del budget;
- sottoscrivere l'Accordo di Adesione in nome e per conto dell'Associazione quando il candidato è stato ammesso all'Associazione dall'Assemblea Generale.

Al Segretario Tecnico spettano infine gli altri poteri previsti dal presente Statuto o specificamente conferiti dal Consiglio Direttivo in relazione alla gestione quotidiana.

Il Segretario Tecnico può rappresentare l'Associazione nella gestione quotidiana.

#### ARTICOLO 31 - REVISORE DEI CONTI

L'Assemblea Generale nomina un Revisore dei Conti tra professionisti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili non dipendenti da alcuno degli Associati.

Il Revisore dei Conti resta in carica tre (3) esercizi e può essere rieletto.

Al Revisore dei Conti compete il controllo sulla gestione contabile dell'Associazione; pertanto, il Revisore dei Conti ha accesso, in qualsiasi momento, agli atti ed alla contabilità dell'Associazione, ne controlla la regolarità, esprime il parere sul rendiconto economico finanziario e può assistere alle riunioni dell'Assemblea Generale.

#### ARTICOLO 32 - SCIoglimento VOLONTARIO

L'Associazione può essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Generale.

In tal caso, l'Assemblea Generale delibererà altresì in merito ai criteri di liquidazione del patrimonio dell'Associazione, conformemente all'art. 31 Codice Civile.

#### ARTICOLO 33 - UTILIZZO DELLE SPECIFICHE FUNZIONALI DOPO LO SCIoglimento

Dopo lo scioglimento dell'Associazione, gli Associati non avranno più il diritto di accedere alla Piattaforma; potranno comunque continuare ad essere utilizzate le Specifiche Funzionali eventualmente già scaricate al momento dello scioglimento, se coerenti con gli originali scaricati.

#### ARTICOLO 34 - DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

L'Associato Fondatore concede agli Associati dell'Associazione l'accesso alle proprie Specifiche Funzionali attraverso la Piattaforma e con la licenza specificata nel Framework IP allegato al presente Statuto (Allegato 1). Inoltre, ogni Associato può proporre l'inserimento delle proprie Specifiche Funzionali e/o modifiche alle Specifiche Funzionali secondo il meccanismo di cui all'articolo 36. Se approvati, tutte le nuove specifiche, gli aggiornamenti o gli emendamenti alle Specifiche Funzionali saranno concessi in licenza secondo i termini del Framework IP.

In particolare, il Framework IP concede a tutti gli Associati una licenza gratuita per accedere, utilizzare e proporre modifiche alle Specifiche Funzionali. Questa licenza non conferisce il diritto di adattare, modificare o condividere versioni adattate non autorizzate delle Specifiche Funzionali, ma consente l'introduzione di modifiche minime, non tecniche e non sostanziali alle Specifiche Funzionali, al solo fine di semplificarne l'utilizzo e l'adozione (ad esempio, modifica dei riferimenti alla normativa applicabile, alle procedure interne, ecc.).

Gli Associati riconoscono e convengono che il presente Statuto non pregiudica la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale di ciascun Associato.

Le Specifiche Funzionali Adottate saranno incluse nella Piattaforma e saranno concesse in licenza nell'ambito del Framework IP.

#### ARTICOLO 35 - MARCHIO OPEN POWER GRIDS

L'Associazione valuterà la possibilità di introdurre un Marchio "OPEN POWER GRIDS" per garantire che le Specifiche Funzionali siano conformi a quelle incluse nella Piattaforma e che siano il risultato del processo di valutazione svolto dai Comitati Tecnici, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

ARTICOLO 36 - NORME PER PROPORRE MODIFICHE A SPECIFICHE ESISTENTI O INTEGRARE LE RETI DI OPEN POWER CON NUOVE SPECIFICHE  
 Un singolo Associato - o una pluralità di Associati - (il "Proponente") ha il diritto di presentare proposte ai TC sotto forma di modifiche alle Specifiche esistenti o nuove Specifiche.

Il processo di valutazione delle proposte si articola come segue:

1) il Proponente trasmette al TC competente una richiesta comprensiva di:

- Nuove Specifiche,
- Modifiche a Specifiche esistenti,
- Nota esplicativa della ratio delle proposte, evidenziando i passaggi in cui il Proponente ritiene di introdurre miglioramenti in linea con lo scopo dell'Associazione, nonché la compatibilità delle proposte con lo scopo dell'associazione di cui all'articolo 3.

- Informazioni minime necessarie ad alimentare il processo di Design per la Creazione di Valore Condiviso ("Design to Share Value", nel prosieguo denominato "DtSV") per la valutazione delle proposte, secondo le seguenti dimensioni:

- o sicurezza intrinseca nei confronti delle comunità locali e dei lavoratori;

- o riduzione dei gas serra e dell'inquinamento, per l'intero ciclo di vita dei materiali e componenti;

- o miglioramento delle prestazioni della rete elettrica (tasso di guasto, MTTR, perdite, continuità di fornitura, ecc.);

- o efficienza dei costi;

- Rinuncia esplicita a qualsiasi diritto di proprietà intellettuale su qualsiasi contenuto destinato a diventare parte della Specifica modificata o nuova.

2) il TC, nella valutazione di cui al punto precedente, propone, ove opportuno, ulteriori miglioramenti rispetto a quanto già proposto.

3) il TC stabilisce l'insieme definitivo di parametri necessari per alimentare il processo di DtSV, per valutare la Proposta e, nel contempo, definisce il riferimento per future valutazioni.

4) il TC valuta la proposta finale generata dal processo di DtSV; l'esito della valutazione può essere:

- Rigetto della Proposta, con esplicita motivazione
- Approvazione della Proposta, inclusa la definizione delle condizioni per l'adozione (c.d. criteri di adozione);

5) il TC redige e sottopone la Proposta, e le sue condizioni di adozione, al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 37 - APPROVAZIONE DI SPECIFICHE FUNZIONALI

Il Consiglio Direttivo verificherà che tutte le formalità per l'approvazione delle Specifiche Proposte siano state seguite dai TC. Il mancato adempimento delle formalità procedurali da parte dei TC sarà l'unico motivo di rigetto della proposta di adozione.

L'Associato Fondatore attraverso la sua organizzazione aziendale seguirà l'inclusione della nuova specifica tecnica funzionale nella Piattaforma.